



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**


VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (valutazione ambientale strategica);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni recante "Norme in materia ambientale", che nella parte seconda prevede le norme di attuazione della direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"; ed in particolare l'art. 15, comma 1, lettera f) che modifica l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;



VISTA la direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita con DPR n. 357/97;

VISTA la direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita con Legge n. 157/1992, successivamente integrata dalla Legge n. 221 del 3 ottobre 2002;

VISTA la nota del Commissario ad Acta Dr. Vito Consoli, che in qualità di Autorità Proponente, con nota prot. n. 13 del 4 marzo 2015 acquisita con prot. DVA n. 6082 del 5 marzo 2015 nel chiedere l'avvio della procedura di VAS sul "Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano", ha trasmesso l'elenco soggetti competenti in materia ambientale da consultare sul Rapporto preliminare, nonché la richiesta di riduzione dei tempi per la consultazione da 90 giorni a 60 giorni;

CONSIDERATO che con nota prot. DVA n. 6451 del 9 marzo 2015 la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha chiesto all'Autorità Proponente di integrare l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e ha condiviso la proposta di riduzione della consultazione a 60 giorni;

VISTA l'istanza di l'avvio della procedura di consultazione sul Rapporto Preliminare ai sensi dell'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni relativa alla proposta del "Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano", presentata dal Commissario ad Acta Dr. Vito Consoli, in qualità di Autorità Proponente, con nota prot. n. 37 del 14 luglio 2015 acquisita con prot. DVA n. 18661 del 16 luglio 2015;

CONSIDERATO che il "Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano" è ricompreso fra le tipologie di piani di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sottoposti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto alla procedura di VAS in sede statale;

VISTO l'art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che individua nel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'Autorità Competente all'emissione del parere motivato di VAS in sede statale, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali;

VISTA la documentazione trasmessa dall'Autorità Proponente, con nota prot. n. 37 del 14 luglio 2015, a corredo dell'istanza di l'avvio della procedura di consultazione sul Rapporto Preliminare;

PRESO ATTO che l'Autorità Proponente con nota prot. n. 37 del 14 luglio 2015 acquisita con prot. DVA n. 18661 del 16 luglio 2015, ha trasmesso il Rapporto Preliminare (RP), a tutti i soggetti competenti in materia ambientale individuati ed integrati, dando formalmente avvio alla consultazione sul Rapporto Preliminare e fissando a 60 gg. la scadenza per l'invio delle osservazioni;



PRESO ATTO che a conclusione della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, sono pervenute osservazioni espresse ai sensi dell'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del parere della Commissione per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 1997 del 26 febbraio 2016;

CONSIDERATO che in data 26 febbraio 2016, la Commissione per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha espresso il parere n. 1997 relativamente alla consultazione sul Rapporto Preliminare sulla proposta del "Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano", trasmesso all'Autorità Proponente con nota prot. DVA n. 565 del 9 marzo 2016;

VISTA l'istanza di avvio della procedura di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 13 comma 5 e art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, relativa alla proposta del "Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano" di seguito Piano, presentata dal Commissario ad Acta Dr. Vito Consoli in qualità di Autorità Proponente, con nota prot. 421429 del 17 agosto 2017 acquisita con prot. DVA n. 19080 del 21 agosto 2017;

VISTA la documentazione trasmessa dall'Autorità Proponente, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, ed in particolare il Rapporto Ambientale (RA), la Sintesi non Tecnica, e la proposta del Piano e del Regolamento, ai fini degli adempimenti relativi alla consultazione previsti all'art.14, comma 2 del sopracitato decreto legislativo, per la messa a disposizione della documentazione sui siti web dell'Autorità Proponente e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO che in data 19 agosto 2017 l'Autorità Proponente ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 97, l'avviso dell'avvio della fase di consultazione pubblica sulla Valutazione Ambientale Strategica della proposta del "Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano";

VISTO che, a partire da tale data di pubblicazione, la consultazione ha avuto la durata di 60 giorni, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che a conclusione della consultazione pubblica, sono pervenute osservazioni espresse ai sensi dell'art. 14 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che unitamente alle controdeduzioni fornite dall'Autorità Proponente, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica e di cui si è tenuto conto nel parere n. 2796 del 13/07/2018, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA eVAS;

TENUTO CONTO che le norme in materia di pianificazione delle aree naturali protette ed in particolare l'art. 17 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, stabiliscono che il Piano di Gestione delle Riserve naturali statali sia adottato dal Ministero dell'ambiente sentite le Regioni;



CONSIDERATO che la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano è stata istituita con Decreto del Ministro dell'ambiente il 29 marzo 1996 Istituzione della Riserva Naturale Statale del "Litorale romano" e relative misure di salvaguardia e nelle more dell'approvazione del Piano, la gestione della Riserva è stata affidata al Comune di Roma e al Comune di Fiumicino, ciascuno per i territori di loro competenza;

VISTA la mancata adozione, nel 2009 il TAR del Lazio ha ordinato alla Regione, mediante la nomina di un Commissario ad acta, di attivare tutti gli adempimenti necessari ai fini della conclusione della procedura amministrativa di adozione del Piano di Gestione e del Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, garantendo il coordinamento della disciplina dei diversi Comuni interessati (Sentenze n. 3764/2009 e n. 12651/2009);

TENUTO CONTO che con Decreto ministeriale del 24 ottobre 2013, si è provveduto a una nuova perimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano che ha escluso alcune aree precedentemente comprese all'interno della Riserva e incluso nuove aree;

CONSIDERATO che la Riserva si estende nei Comuni di Roma e Fiumicino, ai quali è affidata la gestione: la superficie complessiva è pari a 16.214 ha, ripartita in maniera pressoché identica tra i due Comuni;

CONSIDERATO che "Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano" ha un approccio basato sull'individuazione, descrizione e analisi di sistemi territoriali omogenei e coerenti dal punto di vista della struttura e della funzione ecologica ed economica, e ha come obiettivo di dare organicità al territorio, raccordando gli elementi di valore, motivo di istituzione dell'area protetta, ed indirizzare la gestione basandola su unità elementari che pur nella specificità del contesto locale, rimandino ad un riferimento di contesto più generale;

CONSIDERATO che il Rapporto Ambientale è per grandi linee diviso in una parte conoscitiva ed in una analitica e la sua articolazione è rispondente alle indicazioni dell'Allegato VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, pur se i suoi contenuti appaiono di tipo qualitativo e descrittivo piuttosto che approfondito nei suoi aspetti di analisi per fornire gli elementi per le valutazioni;

CONSIDERATO che gli Obiettivi generali del Piano possono quindi essere riassunti in:

- a) Mantenimento e protezione della biodiversità e della funzione ecologica delle componenti naturali del territorio;
- b) utilizzo delle risorse idriche compatibilmente con la salvaguardia degli ecosistemi;
- c) mitigazione della conflittualità tra fauna selvatica e attività antropiche;
- d) riqualificazione e recupero dei caratteri naturali propri del territorio (per ambito e unità di paesaggio);
- e) riqualificazione e recupero dei paesaggi degradati;
- f) miglioramento il sistema di accessibilità all'area naturale protetta;
- g) promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesso;
- h) creazione e gestione di aree attrezzate per la fruizione del parco;



- i) promozione e incentivazione di forme di mobilità sostenibile legata in particolar modo alla fruizione turistica balneare.;
- l) mantenimento dei caratteri strutturanti il territorio agricolo;
- m) promozione del prodotto agricolo e zoo-tecnico e incentivazione del processo produttivo di qualità;
- n) promozione e incentivazione della multifunzionalità delle aziende agricole con particolare attenzione a forme di ricettività agrituristica;
- o) promozione di progetti di ricerca scientifica di miglioramento delle conoscenze di base e monitoraggio;
- p) promozione di progetti didattici da svolgere negli istituti scolastici del territorio;

CONSIDERATO che come elemento centrale dell'intero Piano, sulla base del quadro conoscitivo e di caratterizzazione del territorio della Riserva, sono stati individuati come elementi essenziali e portanti una serie di Ambiti territoriali che risultano essere funzionali ad un insieme di componenti, sia più propriamente ambientali e naturalistici che storico-culturali. Questi elementi, presenti anche in altre porzioni del territorio regionale, nella Riserva costituiscono un complesso di elementi significativamente rappresentativi, ecologicamente funzionali e culturalmente interagenti, tali da consentire di riconoscere in detti Ambiti non solo specifici elementi di valore conservazionistico, ma anche la valenza come unità di gestione specifica per detti elementi;

CONSIDERATO che il Piano all'interno di ciascun Ambito, ha individuato 24 Unità di Gestione, ovvero porzioni di Riserva in cui prioritariamente vengono individuare azioni e interventi gestionali che possano risolvere problematiche legate anche all'intero territorio, promuovere progetti di riqualificazione e valorizzazione nei principali ambiti tematico-territoriali;

TENUTO CONTO che nel territorio sono presenti aree di rilevante interesse naturalistico e siti d'interesse storico-archeologico di altissimo valore. All'interno del territorio della Riserva è presente una zona a protezione speciale e quattro siti di interesse comunitario: si possono individuare diversi sistemi ambientali caratterizzati da paesaggi vegetali differenti che comprendono in alcuni casi formazioni vegetali di grande interesse naturalistico in quanto riconducibili ad Habitat della direttiva 92/43/CEE oppure ad emergenze botaniche di rilievo nel contesto nazionale o locale;

CONSIDERATO che per ciascuna Unità di Gestione, è stata predisposta una scheda che ne sintetizza le caratteristiche paesaggistiche e ambientali identificative, le criticità, dinamiche territoriali in atto e le indicazioni di gestione. Le schede risultano pertanto assimilabili alle cosiddette "schede progetto" utilizzabili dall'Ente Gestore al fine di individuare priorità e modalità di intervento, e i criteri di riferimento, unitamente a quanto contenuto nel Regolamento, per il rilascio dei Nulla Osta;

CONSIDERATO che le 8 schede progetto allegate al Piano affrontano temi marginali e particolari rispetto al tema di gestione dell'intera riserva e come tali non possono essere esaustivi delle tematiche analizzate;



VALUTATO che il Piano è impostato prevalentemente con l'obiettivo e lo scopo di definire conformazioni degli usi del territorio mediante un sistema regolatorio che si sostanzia in discipline d'uso e trasformazione molto più propri di strumenti di gestione territoriali che non per un Piano di Gestione della Riserva in cui definire funzioni ammesse e porre vincoli e limitazioni d'uso appare limitativo;

VALUTATO inoltre che il Piano definendo regole di usi e normando l'uso preferenziale del territorio indica buone regole piuttosto che azioni di piano finalizzate all'ottenimento specifico degli obiettivi di Piano e di questo né è puntuale testimonianza la mancanza nel RA della trattazione delle coerenze esterne ed interne;

VALUTATO che nel Rapporto Ambientale l'analisi degli impatti è riferita ai soli obiettivi del Piano e non alle azioni che ne derivano; inoltre vi sono cenni in relazione al sistema di monitoraggio ambientale del Piano e pertanto si dovrà redigere il Piano di Monitoraggio ambientale come previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere n. 2796 del 13 luglio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, acquisito con prot. DVA n. 16347 del 16 luglio 2018;

ACQUISITO il parere del Ministero per i beni e le attività culturali, n. 2130 del 23 gennaio 2019, acquisito con prot. DVA n. 1531 del 23 gennaio 2019;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante :

- a) il parere n. 2796 del 13 luglio 2018 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 28 pagine;
- b) il parere del Ministero per i beni e delle attività culturali, prot. n. 2130 del 23 gennaio 2019, costituito da 68 pagine

PRESO ATTO della pronuncia di valutazione d'incidenza ambientale come previsto dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e successive modificazioni, rilasciata dalla Regione Lazio con la nota acquisita al prot. DVA n. 4041 del 19/02/2018;

RITENUTO di dover specificare che i richiamati piani che saranno predisposti nella fase di attuazione delle Misure e delle Azioni previste dal Piano per le aree interferenti con la Rete Natura 2000, dovranno essere sottoposti, oltre che alla procedura di valutazione d'incidenza ambientale prevista dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., anche alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, limitatamente "ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati" come previsto all'art. 12 comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.;



DECRETA

Art.1

(parere motivato di valutazione ambientale strategica)

1. La procedura di VAS sul "Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano" e sulla relativa documentazione di VAS, presentata dal Commissario ad Acta Dr. Vito Consoli, in qualità di Autorità Proponente, si conclude con l'emanazione di un parere di compatibilità ambientale sulla valutazione ambientale strategica con raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2

(Raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Qualora l'Autorità procedente intenda modificare in sede di approvazione del Piano di Gestione l'attuale perimetrazione definitiva, ovvero le zonizzazioni della Riserva, dovrà attivarsi la procedura concordata prevista dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. In ogni caso il Proponente dovrà integrare la proposta di Piano con:

a) le considerazioni ambientali evidenziate nelle osservazioni/pareri pervenuti durante la fase di consultazione pubblica (a titolo di esempio: il rapporto con i Piani di Assetto Idrogeologico, il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e la pertinente pianificazioni/programmazione di settore). Gli esiti di tale attività, fatta salva la prescrizione di cui alla precedente lettera A., dovranno essere illustrati nella "dichiarazione di sintesi", così come previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni la contestualizzazione delle misure e delle azioni della proposta di Piano, rispetto alle singole unità di gestione;

b) specifiche strategie da attuare nelle aree in cui emergono gli interventi ritenuti prioritari (aree dunali, aree naturali, aree fluviali/lacustre);

c) considerazioni, valutazioni e proposte di azioni rispetto agli ampi tratti di antropizzazione delle fasce ripariali del sistema fluviale del Tevere;

d) gli strumenti che si intendono intraprendere ai fini della attuazione del Piano (protocolli d'intesa, etc.) e le relative fonti di finanziamento;

e) la finalità pianificatoria del Piano di Gestione ed il ruolo delle schede di progetto, in quanto i progetti dovranno essere sottoposti all'iter d'approvazione previsto dalla legge, comprensivo, oltre che del previo nulla osta dell'Organismo di Gestione della Riserva (OdG), delle pertinenti forme di valutazione ambientale (VAS, VIA, VINCA), ove necessarie;

Il Proponente dovrà inoltre:

f) precisare la valenza urbanistica del Piano di Gestione ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 17 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

g) introdurre una chiara analisi di coerenza interna tra le azioni e gli obiettivi del Piano;

h) chiarire le caratteristiche e le peculiarità che hanno portato all'istituzione della riserva e chiarire la differenza di ruoli tra Relazione di Piano e Regolamento;

i) chiarire la coerenza del Piano con gli atti di Pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. Il Proponente dovrà integrare il regolamento attuativo, adottando un adeguato linguaggio aderente alle regole di redazione dei testi normativi, diverso da quello tecnico - gestionale del Piano di Gestione.

4. Il Proponente dovrà integrare il rapporto ambientale con:

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2015 - I.P.Z.S. S.p.A. | 2 | 5 | 9 | U | X | C | 0 | 0 | 9 | 8 |



a) l'offerta di servizi con i relativi livelli di fruizione, nonché l'effettiva domanda degli stessi e la percentuale di quest'ultima che, eventualmente, rimane insoddisfatta, al fine di definire adeguate soglie di sostenibilità degli interventi di valorizzazione della Riserva;

b) le evenienze riscontrate nel processo di VAS in merito alle indicazioni di ripermimetrazione della Riserva.

5. Il Proponente dovrà redigere un piano di monitoraggio ambientale, così come previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive;

6. Il Proponente dovrà presentare unitamente al Piano di Monitoraggio ambientale un Protocollo d'Intesa con gli Enti Gestori della Riserva (Comune di Roma e Comune di Fiumicino) dal quale siano evidenti i relativi ruoli, compiti, responsabilità, modalità di reperimento/stanziamento delle risorse necessarie per l'attuazione del Piano di Gestione.

7. Il Proponente dovrà attuare le azioni e le misure della proposta di piano in coerenza con la disposizione del parere sulla valutazione di incidenza ambientale (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni), rilasciato dalla Regione Lazio (giusta nota acquisita al prot. DVA n. 4041 del 19/02/2018): "Nella fase di attuazione delle Misure e delle Azioni previste dal Piano, nelle aree interferenti con la Rete Natura 2000, a seguito della predisposizione di specifici piani e progetti, dovrà essere attivata la procedura prevista dall'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i.". Per i citati piani, inoltre, dovrà essere attivata anche la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS (art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni), limitatamente "ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati" come previsto dal comma 6 dello stesso art. 12 comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 3

(raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni del Ministero per i beni e delle attività culturali)

1. Vanno considerate tutte le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dal Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio (Servizio II e Servizio V), dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Roma e dal Parco Archeologico di Ostia Antica, che costituisce parte integrante del presente decreto, in particolare quanto espresso da pag. 33 a pag. 68, e che fa parte integrante del presente atto, anche ai fini dei successivi adempimenti.

Articolo 4

(Disposizioni finali e pubblicazione)

1. Prima dell'approvazione del Piano, si dovranno tenere conto di tutte le osservazioni, condizioni, raccomandazioni e suggerimenti contenuti nel presente decreto, nonché di quelle puntualmente riportate nel parere dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali.

2. La Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dovrà indicare dettagliatamente in che modo le osservazioni, condizioni e raccomandazioni sopra riportate sono state considerate nel Programma.



- 3. Dopo l'approvazione del Piano si dovrà provvedere alla sua pubblicazione in relazione a quanto previsto dall'art. 16 e 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
- 4. L'Autorità Proponente provvederà a inviare su supporto informatico, la documentazione di cui all'art 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al fine della pubblicazione sui siti web delle autorità interessate dalla procedura di VAS.
- 5. Il presente decreto di parere motivato è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2015 - I.P.Z.S. S.p.A. [2][5][9][U][X][C][0][0][9][8]

